

NOTA ILLUSTRATIVA SULL'OPERAZIONE**1. - Le novità introdotte dall'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, integrato e modificato dall'art.15 del d.l. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009.**

La domanda di prosecuzione della gestione da parte di Hidrogest sino alla naturale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 15-bis, del D.lgs. n. 267/2000, si fondava sulla ritenuta caratterizzazione di Hidrogest quale società cosiddetta "in house" (secondo i noti parametri derivati dalla giurisprudenza comunitaria e fatti propri sia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che dalla recente legislazione statale) ed era articolata in due richieste, la prima in via principale e la seconda in via subordinata:

- la domanda principale si fondava sull'art. 113, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 ed era finalizzata ad ottenere da parte della Conferenza di ambito il riconoscimento della legittimità della prosecuzione della gestione di Hidrogest fino alla naturale scadenza stabilita negli atti degli enti locali di affidamento del servizio o nei primi atti degli enti locali medesimi di costituzione dei preesistenti consorzi intercomunali di diritto pubblico, dai quali, per successive trasformazioni e fusioni, è sorta la società Hidrogest;
- la domanda subordinata si fondava sull'originario testo dell'art. 23-bis, comma 8, del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, precedente alle modifiche intervenute con l'art.15 del d.l. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009 ed era finalizzata ad ottenere da parte della Conferenza di ambito il riconoscimento della legittimità della prosecuzione della gestione di Hidrogest fino al 31 dicembre 2010.

Le modifiche apportate all'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 da parte dell'art.15 del d.l. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009 hanno mutato profondamente il quadro giuridico.

La vigente versione della normativa di riforma degli affidamenti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica ha inciso sul regime transitorio degli affidamenti rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica (come è il caso di Hidrogest) ed ha disciplinato diversamente rispetto al passato le modalità con le quali tali gestioni possono sfuggire alla decadenza.

Il quadro complessivo della nuova disciplina non è al momento definito, in quanto siamo in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'art. 23-bis.

Tuttavia – anche alla luce dello schema di regolamento approvato dal consiglio dei ministri – possono esprimersi alcune osservazioni sull'incidenza della nuova normativa sulla posizione di Hidrogest e sulla domanda di prosecuzione della gestione dalla stessa società proposta.

La nuova normativa:

- abroga l'art. 113, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 (si veda l'art. 12, comma 1, lettera a), del Regolamento);
- sostituisce il comma 8 dell'art. 23-bis, con una nuova disciplina del regime transitorio degli affidamenti non conformi alle nuove modalità di affidamento stabilite nei commi 2 e 3 dell'art. 23-bis (si veda art. 15, comma 1, del d.l. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009).

Particolare rilevanza per Hidrogest è data dalla nuova disciplina transitoria delle gestioni cosiddette “in house” contenuta nel comma 8, lettera a), dell'art. 23-bis.

Tale disciplina si articola:

- nella regola secondo la quale tali gestioni “in house” scadono in via anticipata alla data del 31 dicembre 2011 (“le gestioni in essere alla

data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011”); e

- nella deroga alla suddetta regola, secondo la quale tali gestioni proseguono fino alla loro naturale scadenza in caso di cessione entro il 31 dicembre 2011 di almeno il 40 per cento del capitale da parte degli enti locali, attraverso le stesse modalità previste dall’art. 23-bis per la gestione ordinaria mediante società a partecipazione mista pubblica e privata (“esse – cioè, le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta “in house” – cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2”).

2. - Le possibili censure in relazione alla legittimità costituzionale della nuova normativa.

La disciplina sopra sommariamente esposta potrebbe prestare il fianco a critiche di merito ed a censure anche in relazione alla sua legittimità costituzionale sotto vari profili.

In particolare, a nostro avviso, la norma potrebbe essere censurata sotto il profilo della violazione dell’articolo 3 della Costituzione e del principio costituzionale della certezza del diritto.

Detta norma incide infatti su posizioni giuridiche acquisite da parte degli operatori del settore, in forza e per gli effetti di preesistenti norme (nel nostro caso, segnatamente, il comma 15-bis dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000), che, pur abrogate, hanno svolto i loro effetti per il periodo in cui sono rimaste in vita ed hanno – appunto – fondato l’acquisizione di diritti soggettivi (per quanto ci riguarda, quello di Hidrogest alla prosecuzione della propria

gestione) che non possono essere travolti da una normativa successiva se non sulla base di preminenti ragioni di interesse pubblico.

3. - La privatizzazione parziale di Hidrogest.

La strada della dichiarazione di illegittimità costituzionale della nuova normativa sul regime transitorio è tuttavia irta di ostacoli e certamente di non facile successo.

Potrebbe quindi rivelarsi molto più agile e opportuna – al fine di mantenere la gestione da parte di Hidrogest – seguire l'indicazione dello stesso legislatore, e, cioè, la privatizzazione parziale della società.

Si tratta, in sostanza, di modificare la modalità di gestione del servizio dal modello cosiddetto "in house" al modello della società a partecipazione mista pubblica e privata, attraverso:

- la privatizzazione parziale di Hidrogest secondo le procedure stabilite nel comma 2, lettera b) dell'art. 23-bis e dell'art. 3 del Regolamento (quindi con Socio imprenditoriale selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica);
- l'attribuzione al socio privato di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

4. - La questione relativa alla proprietà dei beni afferenti il servizio.

Una specifica attenzione deve essere rivolta alla problematica relativa alla proprietà delle reti e degli impianti.

La circostanza che tali beni sia in proprietà di Hidrogest potrebbe porsi come di ostacolo alla legittima operazione di privatizzazione in considerazione dei dubbi che ancora sussistono in ordine alla permanente vigenza delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei

commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001, il cui combinato disposto vieterebbe all'ente locale di cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi se non dopo avere concluso le operazioni di separazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti al servizio pubblico locale.

Tale operazione di separazione dei beni può essere attuata, secondo quanto prevede la stessa citata disposizione, anche mediante conferimento dei predetti beni o dell'intero ramo di azienda anche a una società con le caratteristiche definite al comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè ad una società "a capitale interamente pubblico" e "incedibile".

La costituzione di una apposita società proprietaria dei beni afferenti al servizio può inoltre rivelarsi utile nella controversia che oppone Hidrogest alla Conferenza di ambito e che potrà determinare difficoltà di non poco conto in relazione all'eventuale definizione dei beni che potrebbero "passare" al nuovo gestore UniAcque S.p.A. e alla quantificazione del loro valore.

5. - Il conferimento delle attività di gestione del servizio.

Per quanto concerne la separazione dei beni, potrebbe suggerirsi una procedura che eviti la partecipazione diretta degli enti locali in entrambe le società derivanti dall'operazione di separazione, anche al fine di semplificare la procedura e gli atti necessari per realizzare l'operazione.

Potrebbe infatti privilegiarsi un modello, indubbiamente da approfondire, che mantenga all'interno di Hidrogest la proprietà dei beni (con eventuale mutamento della denominazione in "Hidrogest patrimonio"), con conferimento dell'attività di gestione del servizio nella società di gestione del servizio ("Hidrogest gestione"), il cui capitale sociale dovrà aprirsi alla sua privatizzazione parziale al fine di consentire, secondo quanto abbiamo sopra esposto, la prosecuzione della gestione fino alla sua naturale scadenza.

In tal modo, l'operazione assume la veste di una ristrutturazione organizzativa della modalità di svolgimento del servizio con semplificazione non solo procedurale, ma anche nella *governance* della società di gestione del servizio, in quanto la "parte pubblica" sarebbe da individuarsi nella stessa "Hidrogest patrimonio".

La circostanza che il capitale "pubblico" della società di gestione del servizio (non più proprietaria dei beni) sia detenuto dagli enti locali non direttamente, ma soltanto in via "indiretta" tramite la società pubblica "Hidrogest patrimonio", non incide sulla legittimità del modello.

A quest'ultimo riguardo, si precisa che, con l'operazione di privatizzazione parziale della società di gestione, necessaria per conservare la gestione fino alla sua naturale scadenza, viene modificato il modello stesso di gestione del servizio da "in house" a società a partecipazione mista pubblica e privata. Con la conseguenza che non risulta più necessaria la ricorrenza dei presupposti integranti il modello "in house", fra i quali il cosiddetto "controllo analogo", che – secondo una certa interpretazione – potrebbe risultare incompatibile con una partecipazione soltanto "indiretta" nella società da parte degli enti locali.

6. - Il consenso richiesto per l'approvazione dell'operazione.

Qualunque sia la procedura specifica che si intendesse adottare, risulta difficilmente superabile l'obbligo di far approvare i passaggi fondamentali del percorso da parte di ciascun ente locale, con apposita deliberazione del rispettivo organo consiliare.

Il tipo di procedura sopra ipotizzata prevede, riassumendo:

- la separazione dei beni, con costituzione di una società di gestione partecipata da "Hidrogest" e
- la privatizzazione parziale della società di gestione.

Tale procedura realizza la finalità di consentire la prosecuzione del servizio sostanzialmente all'attuale soggetto gestore ("Hidrogest"), sia pure:

- mediante una modalità in parte diversa (il modello della società a partecipazione mista pubblica e privata invece del modello “in house” con la proprietà di reti e impianti attribuita ad una società interamente pubblica); e
- mediante un soggetto formalmente diverso (la gestione del servizio viene svolta dalla cosiddetta “Hidrogest gestione” invece dell’attuale Hidrogest).

Proprio poiché – come appena detto – la finalità è quella di consentire la prosecuzione del servizio all’attuale gestore, è da ritenersi che l’operazione debba necessariamente essere approvata dalla maggioranza dei soci pubblici di Hidrogest.

7 – Conclusioni.

In conclusione, l’operazione di separazione dei beni mediante costituzione di apposita società di gestione del servizio e la privatizzazione parziale di tale società di gestione consentono la realizzazione delle finalità che gli enti locali si sono poste come obiettivo:

- l’intangibilità della proprietà dei beni afferenti al servizio, che rimarrebbero nella titolarità di una società pubblica partecipata dagli attuali enti locali (“Hidrogest Patrimonio”);
- la prosecuzione del servizio fino alla naturale scadenza della società di gestione del servizio (“Hidrogest Gestione”) partecipata in via indiretta dagli enti locali mediante “Hidrogest Patrimonio” e parzialmente privatizzata con l’ingresso di uno o più soci privati per una percentuale almeno del 40 per cento selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.



Allegato B)

**LINEE GUIDA DEGLI INTERVENTI
E DEL PIANO TARIFFARIO**

PREMESSA

Il Piano pluriennale di Hidrogest s.p.a. prevede nel periodo tutta una serie di importanti interventi, ripartiti principalmente nei tre settori che compongono il Servizio Idrico Integrato, e quindi dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione.

Gli interventi in esso contenuti sono poi ulteriormente suddivisi tra un Piano d'Investimenti, inerente la realizzazione delle nuove infrastrutture previste dal Piano d'Ambito, e tra un Piano di Manutenzione, riguardante invece le attività di valorizzazione degli impianti di proprietà già esistenti, e che contiene perciò gli interventi di ristrutturazione e rinnovo di reti ed opere per l'adeguamento e il mantenimento dell'efficienza nel tempo delle caratteristiche funzionali delle infrastrutture.

Nel prosieguo si riporta quindi una descrizione sintetica del Piano pluriennale di Hidrogest per i tre settori componenti il servizio idrico integrato; in coda alla descrizione si sintetizza infine il Piano pluriennale relativo agli investimenti per servizi che sono comuni ai tre settori.

1) SERVIZIO ACQUEDOTTO

Per quanto riguarda il Servizio d'Acquedotto, i Comuni di cui la Società Hidrogest s.p.a. gestisce attualmente l'acquedotto sono in totale 28, con un bacino d'utenza di circa 130.000 abitanti e una rete principale di 900 km di tubazioni.

L'acquedotto si compone dei seguenti impianti principali:

- 16 sorgenti, con portata complessiva d'acqua compresa tra un minimo di 28 l/sec. ed un massimo di 165 l/sec.
- 41 pozzi, con una portata complessiva di 750 l/sec.
- 71 serbatoi di accumulo, con capacità complessiva di 22.000 mc di acqua
- 49 impianti di sollevamento, per il rilancio in quota dell'acqua

- 8 derivazioni di acqua dall'Acquedotto Pianura Bergamasca, con una portata complessiva derivabile pari a 170 l/sec.

Il totale complessivo dei costi previsto per il servizio acquedotto dal Piano pluriennale nel periodo, ammonta ad euro 46.066.000, ed è ripartito tra 20.965.000 € per nuovi investimenti, e 25.101.100 € per manutenzioni straordinarie di impianti già esistenti.

1.1. NUOVI INVESTIMENTI

Il Piano pluriennale dei nuovi investimenti, contiene quegli interventi necessari per garantire nel tempo un'adeguata disponibilità della risorsa idrica, sia in termini di quantità che di qualità, necessaria per il mantenimento degli standards di qualità del servizio.

I principali fronti su cui si prevede di intervenire con i nuovi investimenti nel settore acquedotto, sono quindi i seguenti:

- perforazione di nuovi pozzi per l'emungimento di acqua potabile, con una spesa prevista pari a 2.905.000 €.
- Realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo e compenso, con una spesa prevista di 2.980.000 €
- Captazione della sorgente di Ponte Giurino sita in Comune di Berbenno, con la realizzazione dell'opera di presa e la posa della condotta adduttrice fino al serbatoio di Mapello, con una spesa prevista di 15.080.000 €.

1.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI EDILI ED IDRAULICI NONCHE' POTENZIAMENTO DELLA RETE D'ACQUEDOTTO SOCIETARIA

Come detto, questi interventi sono volti all'attività di valorizzazione e manutenzione delle infrastrutture di proprietà già esistenti, al fine di garantire il mantenimento dell'efficienza nel tempo delle caratteristiche funzionali delle infrastrutture componenti l'acquedotto.

I principali fronti su cui si prevede di intervenire con la manutenzione straordinaria dell'acquedotto, sono quindi i seguenti:

- reti idriche di adduzione e distribuzione. Su questo fronte è previsto il maggior costo nel periodo, riguardante sostanzialmente la sostituzione delle condotte maggiormente usurate ed il potenziamento della rete d'acquedotto in comuni diversi. Queste manutenzioni si rendono necessarie per contenere le dispersioni della risorsa idrica e di conseguenza per aumentarne la sua disponibilità. La spesa prevista è di 20.954.600 €
- impianti di produzione dell'acqua potabile, pozzi e sorgenti già esistenti, per i quali si prevedono nel periodo interventi di adeguamento e ristrutturazione, con una spesa di 2.146.500 €.
- impianti di potabilizzazione, con una spesa prevista di 2.000.000 € per il rifacimento dell'impianto di deferrizzazione e di quello di filtrazione, al fine di mantenere nel tempo gli standards di qualità dell'acqua distribuita.

2) SERVIZIO DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO

Per quanto riguarda il Servizio di depurazione delle acque, Hidrogest gestisce attualmente 6 impianti di depurazione:

- Brembate con potenzialità di 185.000 abitanti equivalenti, che è l'impianto principale
- Cisano Bergamasco località Torchio con potenzialità di 10.000 abitanti equivalenti

E altri 4 piccoli impianti, destinati in futuro alla dismissione

- Bottanuco con potenzialità di 5.000 abitanti
- Pontida con potenzialità di 2.000 abitanti
- Tre Fontane (Cisano Bergamasco) con potenzialità di 2.000 abitanti
- Sonna (Cisano Bergamasco) con potenzialità di 800 abitanti

La Società Hidrogest ha inoltre realizzato e gestisce attualmente il collettamento intercomunale relativo a 26 Comuni, con una rete di tubazioni pari a circa 70 km, e 8 stazioni di sollevamento operative più 3 in fase di costruzione

Il totale complessivo dei costi previsto nel periodo per il servizio depurazione e collettamento dal Piano pluriennale, ammonta ad euro 35.775.000, ed è ripartito tra 20.775.000 € per nuovi investimenti, e 15.000.000 € per manutenzioni straordinarie di impianti già esistenti.

La redazione del Piano investimenti e Piano Manutenzioni della depurazione e del collettamento ha tenuto conto delle seguenti linee guida che ne hanno determinato la definizione degli orizzonti temporali:

2.1. Priorità 1 – Completamento del servizio di collettamento e depurazione

Interventi di massima urgenza in quanto per legge ad oggi tutti gli scarichi di acque reflue degli agglomerati superiori ai 50 A.E. devono rispettare precisi requisiti di ammissibilità che non possono prescindere da un sistema di depurazione.

In questa tipologia di opere ricadono tutte le realizzazioni di nuovi collettori e gli ampliamenti del depuratore di Brembate che risulta al limite della capacità depurativa.

2.2. Priorità 2 – Adeguamento degli impianti ai nuovi limiti allo scarico introdotti dalla normativa di settore e alla normativa della sicurezza negli ambienti di lavoro.

La normativa di settore che consiste principalmente nel D.P.R. 152/06 (Testo Unico) e nel R.R. n° 3/06 e prescrive l'introduzione di limiti sempre più restrittivi agli scarichi degli impianti di depurazione. Gli orizzonti temporali fissati erano il 31/12/2008 e il 31/12/2006. I nuovi limiti presuppongono la realizzazione di maggiori volumi di trattamento e sezioni di trattamento aggiuntive.

Dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro risulta necessario trattare e ricircolare l'aria all'interno dei locali in cui vi è presenza di personale.

2.3. Priorità 3 – Rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico.

La Provincia di Bergamo ha inserito nelle ultime autorizzazioni allo scarico rilasciate una serie di prescrizioni finalizzate ad un maggior controllo degli scarichi di troppo pieno di proprietà della Hidrogest da cui nasce l'esigenza di installare sistemi di grigliatura.

2.4. Priorità 4 – Perseguire gli obiettivi di qualità prefissati dal sistema ISO 14000.

Sono interventi di miglioria sugli impianti definiti dalla politica aziendale volti a ridurre l'impatto ambientale conseguente all'attività di Hidrogest. Si è pensato a gruppi elettrogeni sui principali impianti di sollevamento e depurazione per evitare sversamenti di liquami in caso di mancanza di energia elettrica dalla rete.

2.5. Priorità 5 – Dare corso, a scadenze temporali diversificate, alle manutenzioni straordinarie sia delle opere civili che delle opere elettromeccaniche.

Interventi di manutenzione programmata definiti in base alla vita medio di opere elettromeccaniche e di opere civili. Principalmente si tratta di una verifica (con video ispezioni) dei collettori realizzati negli anni ottanta ed eventuale ripristino in caso di ammaloramento o forte usura.

Per quanto riguarda l'impianto di depurazione di Brembate devono essere verificate e migliorate con nuove dotazioni elettromeccaniche le prime sezioni di trattamento.

3) SERVIZIO FOGNATURA

Nel corso dell'anno 2011 Hidrogest Spa effettuerà una ricognizione di tutte le reti fognarie dei Comuni Soci e provvederà a stilare un Piano di intervento adeguato per il settore specifico e nel corso dello stesso anno si provvederà in modo scadenziato a stabilire attraverso specifici accordi con i Soci l'entrata in funzione della gestione definitiva del segmento fognario.

I comuni di cui Hidrogest attualmente prevede investimenti e manutenzioni straordinarie sono il Comune di Almenno San Bartolomeo, il Comune di Madone ed il Comune di Roncola San Bernardo di cui oltre ad essere il gestore è anche proprietario delle reti fognarie.

Pertanto, il totale complessivo dei costi previsto dal Piano pluriennale per il servizio di fognatura di cui sopra, ammonta ad euro 8.052.375, ed è ripartito tra 6.967.375 € per nuovi investimenti, e 1.085.000 € per manutenzioni straordinarie.

La definizione degli orizzonti temporali riguardanti il Piano investimenti ed il Piano per le manutenzioni straordinarie, ha tenuto conto sia dei termini indicati dalla Provincia di Bergamo nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate per gli adeguamenti previsti dalle normative vigenti, sia delle esigenze contingenti relative alle problematiche soprattutto di tipo idraulico a cui è soggetta la rete fognaria.

Poiché le tempistiche sono state indicate dalla Provincia e la mancata ottemperanza prevede delle sanzioni, si è ritenuto opportuno portare a termine prioritariamente i lavori di adeguamento della rete fognaria entro l'arco temporale di durata dell'atto di autorizzazione.

Negli anni successivi verranno realizzate tutte le opere accessorie al fine di ottimizzare il funzionamento della rete fognaria durante gli eventi meteorici.

Spalmati invece su un arco temporale che comprende tutto il ventennio sarà prevista la manutenzione straordinaria per lavori di cui non è possibile prevedere l'intervento manutentivo ordinario se non coincidente con situazioni che prevedono un'azione immediata per cause anche igienico/sanitarie.

Nell'ultimo decennio dal 2021 al 2030 si è ritenuto opportuno inserire nelle opere la realizzazione di vasche di laminazione a valle dei terminali fognari e a monte il nostro collettore fognario consortile per permettere di non far sfiorare in corso d'acqua le acque di prima pioggia aventi un carico inquinante con compatibile con il corpo recettore e l'allontanamento delle acque meteoriche che attualmente gravano nella rete fognaria.

In alcuni casi la realizzazione ex novo della vasca di laminazione verrà sostituita dalla riconversione di impianti di depurazione esistenti e dismessi a seguito del collettamento del terminale fognario comunale al collettore fognario Hidrogest.

4) SERVIZI COMUNI

Il totale dei costi previsto dal Piano pluriennale per i servizi comuni ai tre settori del servizio idrico integrato, ammonta complessivamente ad euro 3.970.000.

5) PIANO TARIFFARIO

PRINCIPI GENERALI

L'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della gestione del servizio sarà assicurato attraverso la determinazione di un piano tariffario del servizio che sia in grado di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e dei costi di gestione programmati dalla società oltre che di garantire un'adeguata remunerazione del capitale investito.

Tale correlazione tra tariffa del servizio ed equilibrio economico – finanziario discende proprio dai principi generali in materia di tariffa così come rilevabili dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs 167/2000) e dal Codice dell'Ambiente (D.lgs 152/2006).

L'articolo 117 del T.U.E.L in materia di tariffa di servizi pubblici locali prevede espressamente che la tariffe approvate dagli enti interessati debbano essere tali da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. Tale principio generale è successivamente ribadito anche nei criteri di determinazione della tariffa che lo stesso articolo 117 si preoccupa di definire prevedendo:

- «a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato».

Specificatamente per il settore idrico l'articolo 154 del Codice dell'Ambiente, riproponendo i principi già contenuti in precedenza nell'articolo 13 della Legge Galli (Legge 36/1994), si esprime nella medesima direzione prevedendo, al comma 1, che «la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga" (...)».

Ipotesi operative

Punto di partenza per la definizione del piano tariffario previsionale sarà l'attuale tariffa praticata dalla società determinata sulla base dell'ultima delibera CIPE n. 117 del 18 dicembre 2008 con la quale il comitato interministeriale ha fornito i criteri per l'adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per gli anni 2008 e 2009.

Considerando che l'adeguamento della tariffa del servizio idrico sulla base dei criteri indicati dal CIPE assume carattere transitorio fino alla riorganizzazione del servizio idrico integrato con

l'adozione della tariffa unica di ambito e che è attualmente in corso il contenzioso con l'Autorità di Ambito della Provincia di Bergamo per il riconoscimento in capo ad Hidrogest della caratteristica di "gestione in salvaguardia" e delle tariffe del servizio praticate dalla società alternativamente alla tariffa unica di ambito, si ritiene opportuno per la redazione del piano industriale nell'attesa del superamento di tale quadro di incertezza procedere attraverso due distinte ipotesi temporali:

1. vigenza dell'attuale meccanismo tariffario basato sul sistema delle delibere CIPE e sul criterio del price-cap per la crescita tariffaria fino al 31 dicembre 2011.

Tale ipotesi operativa discende, infatti, dalla considerazione che il comitato interministeriale ha previsto come termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione proprio la scadenza attualmente prevista per i regimi transitori.

2. Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2011 determinazione della tariffa reale media normalizzata elaborata sulla base del cosiddetto "Metodo Di Pietro" (D.M. 01.08.1996).

Scaduto, infatti, il termine ultimo previsto per le deliberazioni CIPE, diviene necessario individuare una metodologia di riferimento per la determinazione di un sistema tariffario che garantisca ad ogni modo l'equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della gestione proprio ai sensi dei principi generali contenuti nell'articolo 154 del Codice dell'Ambiente e nell'articolo 117 del T.U.E.L..

Il punto di riferimento per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dei predetti principi generali non potrà che essere, in attesa del nuovo decreto del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la definizione delle componenti di costo da riconoscere per la determinazione della tariffa, di cui all'articolo 154 del Codice, il vigente Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 01.08.1996 (cd. Decreto Di Pietro) *“Approvazione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”*.

Qualora il quadro normativo allora vigente non consentisse il ricorso all'applicazione del metodo normalizzato, sistema di aggiornamento tariffario continuerà a fondarsi sulle indicazioni formulate nelle ultime delibere del CIPE.

A garanzia delle proiezioni economico – finanziarie contenute nel piano industriale, il piano tariffario avrà, inoltre, come obiettivo la definizione di un livello delle tariffe che per l'intera durata dell'affidamento possa risultare, comunque, non superiore al livello tariffario previsionale contenuto nel piano d'ambito provinciale.

Allegato D)

CONTRATTO DI INVESTIMENTO

tra

Hidrogest SpA, con sede in [●], in persona [●]

e

[Partner o Socio Imprenditoriale o Soci Imprenditoriali] [●] con sede in [●]

(unitamente a Hidrogest SpA anche solo le “Parti”)

Premesso che**A) Le Parti e gli altri attori dell’Operazione.**

- Hidrogest SpA (nel prosieguo anche “**Hidrogest**”) è una società che gestisce “*in house*” il servizio idrico o fasi del servizio idrico dei Comuni che, direttamente o per il tramite di Unica SpA, società anch’essa interamente pubblica, ne detengono l’intero capitale sociale secondo le percentuali di seguito precisate:

Soci Hidrogest SpA		% su capitale sociale Hidrogest
Unica SpA		[●]
Comuni Soci Unica SpA	% su capitale sociale	
Comune [●]		[●]
Comune [●]		[●]

- Unica SpA (nel prosieguo “**Unica**”) è una società partecipata dai seguenti Comuni: [●], che detiene la percentuale del [●] nel capitale sociale di Hidrogest;

- [Partner] (nel prosieguo “**Partner**” o “**Socio Imprenditoriale**” o “**Soci Imprenditoriali**”) è la società o le società appositamente riunite, che si è resa o si sono rese aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. [●] in data [●] e sulla GURI n. [●] in data [●] (nel prosieguo la “**Gara**”), finalizzata a selezionare il socio o i soci privati della società per azioni, di nuova costituzione, denominata “Hidrogest Gestione SpA”

e all'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- Hidrogest Gestione SpA (nel prosieguo "**Hidrogest Gestione**" o "**la Società**") è la società di nuova costituzione che sarà partecipata per la percentuale del 60% del capitale sociale da Hidrogest e per il 40% dal Partner;

B) Il quadro normativo di riferimento.

- la nuova disciplina del regime transitorio degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali secondo il modello c.d. "in house", contenuta nel comma 8, lett. a) dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009 (nel prosieguo "**Articolo 23-bis**"), prevede che la società "*in house*" possa mantenere l'affidamento diretto del servizio pubblico locale fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio, soltanto laddove proceda ad una privatizzazione parziale con la cessione di almeno il 40% del capitale sociale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo 23-bis, ovvero tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, e che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- il mantenimento della gestione del servizio idrico da parte di Hidrogest è pertanto subordinato all'attuazione della privatizzazione di cui al citato comma 8, lettera a) dell'Articolo 23-bis;

- le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001, vietano all'ente locale di cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi se non dopo avere concluso le operazioni di separazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti al servizio pubblico locale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) prevede la possibilità che le reti e gli impianti strumentali all'esercizio dei pubblici servizi possano essere conferite in proprietà a società a capitale

interamente pubblico che è incedibile, definite “società proprietarie dei beni” o “società patrimoniali” (cfr. art. 113, comma 13, TUEL);

- Hidrogest, in quanto proprietaria di reti, impianti e altre dotazioni afferenti al servizio idrico, non può pertanto costituire oggetto di privatizzazione, neanche parziale e nemmeno ai sensi del comma 8, lettera a) dell'articolo 23-bis del D.L. n. 112/2008, se non previa “separazione” della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali al servizio, in quanto, altrimenti, tale privatizzazione, facendo venire meno il requisito della totale partecipazione pubblica, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001;

C) L'Operazione di separazione della proprietà dei beni e di privatizzazione parziale della gestione del servizio.

- i Comuni che gestiscono il servizio idrico mediante Hidrogest hanno pertanto deliberato una complessiva operazione finalizzata a dare attuazione al disposto contenuto nel comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis (nel prosieguo “**l'Operazione**”), costituita:

- a) dalla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico di proprietà di Hidrogest rispetto alla gestione del servizio, da attuarsi mediante “conferimento” del ramo di azienda di Hidrogest rappresentato dalla gestione del servizio nel capitale sociale di una società di nuova costituzione denominata “Hidrogest Gestione S.p.A.” (di seguito “**Hidrogest Gestione**”);
- b) dal mantenimento di Hidrogest quale società interamente proprietaria delle reti, degli impianti e delle dotazioni afferenti il servizio idrico con la eventuale nuova denominazione di “Hidrogest Patrimonio S.p.A.” (di seguito pertanto “**Hidrogest**” o “**Hidrogest Patrimonio**”);
- c) dalla privatizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, della società Hidrogest Gestione SpA, con le modalità e le procedure di cui alla predetta disposizione e dalla attribuzione al Partner privato aggiudicatario

della Gara di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- Al fine di dare attuazione all'Operazione, la società Unica, con deliberazione dell'organo amministrativo n. [●] in data [●], ha pertanto deliberato:

- a) di esercitare e dare attuazione – per quanto concerne il servizio idrico attualmente gestito da Hidrogest – alla facoltà prevista nella legge di riforma dei servizi pubblici locali (precisamente nell'articolo 23-bis, comma 8, lettera a) del d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, integrato e modificato dall'art.15 del d.l. n. 135/2009 convertito in legge n. 166/2009), che consente alle attuali società “in house” la prosecuzione delle gestioni in essere fino alla loro naturale scadenza prevista nelle delibere di affidamento del servizio e/o nelle relative convenzioni di affidamento;
- b) di approvare conseguentemente un “progetto” di parziale coinvolgimento di uno o più partners privati, da selezionarsi mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, nelle attività relative al servizio idrico attualmente gestite da Hidrogest, conferendo ai predetti partners privati l'attribuzione di specifici compiti operativi, così come richiesto dal citato art. 23-bis;
- c) di scorporare da Hidrogest il ramo di azienda relativo alla gestione del servizio idrico conferendolo ad apposita società di nuova costituzione (denominata “Hidrogest Gestione S.p.A.”), mantenendo nella titolarità di Hidrogest (denominata “Hidrogest Patrimonio S.p.A.”) la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali funzionali alla gestione del servizio stesso;
- d) di approvare la partecipazione del partner o dei partners privati selezionati con procedura competitiva ad evidenza pubblica nel capitale sociale di Hidrogest Gestione SpA, e non nel capitale sociale di Hidrogest Patrimonio S.p.A., evitando in tal modo che il privato possa acquisire, sia pure indirettamente, la proprietà delle

reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali funzionali alla gestione del servizio;

- e) di approvare un crono programma preliminare e indicativo degli atti da porre in essere ai fini dell'attuazione dell'Operazione;
- f) di invitare Hidrogest ed il suo organo di amministrazione, quale atto di indirizzo, a definire in dettaglio l'Operazione, anche avvalendosi della consulenza e assistenza (giuridica, tecnica ed economico-finanziaria), di consulenti appositamente nominati da Hidrogest medesima;

- Hidrogest, con deliberazione dell'organo amministrativo n. [●] in data [●], ha preso atto dell'atto di indirizzo formulato da Unica e ha deliberato in modo conseguente;

- i seguenti Comuni che partecipano al capitale sociale di Unica: [●] hanno approvato l'Operazione con le seguenti deliberazioni dei rispettivi consigli comunali: [●];

- con l'attuazione dell'Operazione si perviene pertanto alla separazione della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio idrico, mantenuta nella titolarità di Hidrogest, con la eventuale nuova denominazione di "Hidrogest Patrimonio S.p.A.", dalla gestione dei predetti beni e dalla erogazione del servizio, attribuita a una società di nuova costituzione ("Hidrogest Gestione SpA"), che risulterà una società a mista a partecipazione pubblica e privata, con socio privato operativo selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 8, lettera a) dell'Articolo 23-bis e del comma 2, lettera b) del medesimo Articolo 23-bis;

- Hidrogest Gestione, come società mista a partecipazione pubblica e privata, sarà pertanto partecipata, per la parte pubblica, da Hidrogest Patrimonio per una quota pari al 60% del suo capitale sociale e, per la parte privata, dal Partner che è risultato aggiudicatario della Gara avente ad oggetto, appunto, l'acquisizione della suddetta quota del 40% di Hidrogest Gestione nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- con tale Operazione, è stato attuato il disposto di cui al citato comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, compatibilmente con le disposizioni di cui

disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi 9 e 10 dell'art. 35 della legge n. 448/2001 e con l'art. 113, comma 13, del TUEL;

- l'Operazione non comporta una modifica dell'oggetto sociale di Hidrogest S.p.A., riducendosi ad una riorganizzazione delle modalità organizzative di gestione del servizio, resasi necessaria per dare attuazione alle innovazioni legislative sopra richiamate e per consentire la prosecuzione della società.

D) I Conferimenti in HIDROGEST GESTIONE

- Hidrogest provvederà a liberare la propria partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, in sede di sua costituzione, mediante conferimento del ramo di azienda (nel prosieguo "**Ramo di Azienda del Servizio Idrico**" o, semplicemente "**Ramo di Azienda**") rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento a Hidrogest Gestione della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio, come definiti nel documento "**Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del servizio**" allegato ai documenti della Gara;

- il Partner provvederà a liberare la propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione, in sede di sua costituzione, esclusivamente in denaro;

- l'atto costitutivo di Hidrogest Gestione dovrà prevedere l'assegnazione delle azioni di Hidrogest Gestione proporzionale rispetto al valore del capitale sottoscritto rispettivamente da Hidrogest e dal Partner;

- la procedura per il conferimento in Hidrogest Gestione e per la assegnazione delle azioni sarà pertanto la seguente:

- a) Hidrogest conferirà in Hidrogest Gestione, in sede di costituzione della società, il Ramo di Azienda del Servizio Idrico secondo il valore di stima attribuito dal socio conferente con le procedure di cui agli articoli 2343 e 2343-ter del codice civile (nel prosieguo "**Valore del Ramo di Azienda**"), contenuto nella "**Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio**" allegato ai documenti della Gara;

- b) il Partner libererà la propria partecipazione in Hidrogest Gestione mediante pagamento di una somma di denaro di importo tale da determinare una sua partecipazione al capitale sociale della Società pari al 40% tenuto conto del Valore del Ramo di Azienda conferito da Hidrogest (nel prosieguo “**Conferimento in Denaro**”) e di un’ulteriore somma (nel prosieguo “**Sovrapprezzo**”) offerta in sede di Gara;
- c) il capitale sociale di Hidrogest Gestione sarà pari alla somma del Valore del Ramo di Azienda e del Conferimento in Denaro;
- d) a Hidrogest verrà assegnato un numero di azioni proporzionale alla percentuale del 60% del capitale sociale sottoscritto di Hidrogest Gestione, per un valore pari a quello del conferimento medesimo;
- e) al Partner verrà assegnato un numero di azioni proporzionale al 40% del capitale sociale sottoscritto di Hidrogest Gestione, per un valore pari a quello del conferimento;
- f) il Sovrapprezzo sarà imputato a riserva (c.d. “riserva da sovrapprezzo azioni”);
- g) il Partner è obbligato, in sede di costituzione di Hidrogest Gestione, a versare non solo il 25% del valore nominale delle azioni al medesimo assegnate, ma anche l’intero Sovrapprezzo;
- h) si precisa infine che, ove, in caso di eventuale revisione della stima del Valore del Ramo di Azienda ad opera degli amministratori e di conseguente proporzionale riduzione del capitale sociale e annullamento delle azioni che risultassero scoperte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343, comma 3, del codice civile, l’atto costitutivo di Hidrogest Gestione dovrà prevedere che la partecipazione di Hidrogest rimarrà invariata nella percentuale del 60% del capitale sociale di Hidrogest Gestione e che, pertanto, salva eventuale integrazione del conferimento, si procederà alla proporzionale riduzione del capitale sociale con riferimento alle azioni di Categoria “A” detenute da Hidrogest, nonché alla corrispondente ulteriore riduzione del capitale sociale con riferimento alle azioni della Categoria “B” detenute dal Partner, con rimborso del relativo valore a favore del Partner medesimo, in modo tale da ripristinare la proporzione nella rispettiva partecipazione al capitale sociale di Hidrogest Gestione (Hidrogest: 60%;

Partner 40%), rappresentando tale ripartizione del capitale presupposto essenziale dell'Operazione.

E) La Gara per la selezione del Partner.

- Hidrogest ha promosso la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 8, lettera a), dell'Articolo 23-bis, con bando pubblicato sulla GUCE n. [●] in data [●] e sulla GURI n. [●] in data [●] (nel prosieguo la "**Gara**");

- la Gara, come detto, era finalizzata alla selezione di uno o più soci cui attribuire la partecipazione del 40% nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nonché l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

- la Gara prevedeva che l'impresa aggiudicataria dovesse sottoscrivere una partecipazione nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, in sede di costituzione della stessa società, pari al 40 del capitale sociale, e prevedeva inoltre, in caso di partecipazione alla Gara a favore di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che tutte le Imprese aggiudicatarie dovessero acquisire una partecipazione nel capitale sociale di Hidrogest Gestione, nella percentuale sostanzialmente corrispondente alle rispettive attribuzioni dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e, complessivamente, al 40% del capitale sociale, con facoltà, ove l'aggiudicazione avvenga in favore di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, per le società raggruppate di costituire una società per azioni destinata a sottoscrivere le azioni di Hidrogest Gestione, di cui la società mandataria dovrà detenere una partecipazione di maggioranza assoluta;

- la Gara prevedeva che l'aggiudicatario si obbligasse all'attuazione del Piano di Impresa, contenente il piano industriale di gestione del servizio (nel prosieguo "**Piano di Impresa**"), allegato alla Gara, e, in particolare, alla realizzazione degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio descritti in modo esauriente e completo nel documento "**Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio**" facente parte del Piano di Impresa allegato ai documenti della Gara, attinenti alle fasi del servizio idrico relative al collettamento, alla depurazione e alla fognatura, compresa la realizzazione delle relative opere, impianti e strutture, nonché alle attività di manutenzione, descritti in modo esauriente e completo nel documento nel documento "**Piano**

degli Investimenti” e nel documento “**Piano delle Manutenzioni**” anch’essi facenti parte del Piano di Impresa allegato ai documenti della Gara;

- il Partner ha presentato la domanda di partecipazione e ha preso parte alla suddetta Gara, prendendo visione della documentazione relativa alla Società messa a disposizione di tutti i partecipanti nell’apposita Data Room ed ha quindi formulato la propria offerta in data [●] (nel prosieguo anche solo la “**Offerta**”);

- unitamente all’Offerta il Partner ha prestato garanzia autonoma a prima richiesta dell’ammontare di euro [●] (nel prosieguo anche solo la “**Garanzia Autonoma per la partecipazione alla società**”), diretta ad assicurare:

a) la stipulazione del presente accordo di investimento entro la data del [●];

b) la stipulazione dei patti parasociali allegati al presente accordo di investimento entro la data del [●];

c) la sottoscrizione della percentuale del 40% del capitale sociale della società di nuova costituzione Hidrogest Gestione riservata all’aggiudicatario della Gara entro la data del [●];

d) il versamento in denaro del capitale sociale sottoscritto;

e) il pagamento del sovrapprezzo indicato nell’Offerta in sede di Gara al momento della costituzione di Hidrogest Gestione;

d) l’effettivo possesso dei requisiti e la veridicità di tutti i fatti e le circostanze dichiarate nel corso della procedura di Gara;

e) il rimborso delle spese della procedura di gara;

f) l’inesistenza di qualsiasi fatto, previsto nel bando o dalla normativa in materia, imputabile al Partner, tale da impedire il regolare corso della procedura e l’aggiudicazione della Gara o costituente causa di decadenza della stessa;

- unitamente alla sottoscrizione del Contratto di investimento, il Partner ha prestato garanzia autonoma a prima richiesta dell’ammontare di euro [●] (nel prosieguo anche solo la “**Garanzia Autonoma per l’adempimento dei compiti operativi assegnati**”), diretta ad assicurare:

a) il corretto adempimento delle obbligazioni che il Partner si è assunto con il Piano di Impresa allegato all’offerta di Gara e con il Piano di Impresa

approvato da Hidrogest a seguito delle proposte di varianti migliorative eventualmente presentate dall'aggiudicatario in sede di Gara;

b) l'eventuale pagamento di sanzioni che venissero comminate alla Società per eventuali inadempimenti, infrazioni e verifiche connesse allo svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio attribuiti al Partner;

[IN IPOTESI DI APPROVAZIONE DA PARTE DI HIDROGEST DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE DAL PARTNER IN SEDE DI GARA]

- il Partner ha presentato tempestivamente la propria Offerta, composta sia dalle proposte migliorative relative al Piano di Impresa allegato alla Gara (nel prosieguo "**Offerta Tecnica**"), sia dall'offerta economica concernente a) l'obbligo di sottoscrizione e liberazione in denaro della percentuale del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione; b) il pagamento e versamento del Sovrapprezzo; c) il prezzo proposto per la realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni afferenti il servizio, compresa l'attività di manutenzione, descritti nel documento "**Piano degli Investimenti**" e nel documento "**Piano delle Manutenzioni**" allegati ai documenti della Gara (nel prosieguo "**Offerta Economica**");

- il Partner, nel formulare la propria Offerta Tecnica, ha proposto varianti migliorative al Piano di Impresa allegato alla Gara, in relazione, in particolare, al documento "**Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio**", al documento "**Piano degli Investimenti**" e al documento "**Piano delle Manutenzioni**";

- Hidrogest, con deliberazione del proprio organo di amministrazione n. [●] in data [●], anche sulla base delle varianti migliorative proposte dal Partner in sede di Gara, ha approvato il nuovo Piano di Impresa (nel prosieguo "**Piano di Impresa definitivo**") - contenente, fra l'altro, nella loro versione definitiva, il documento "**Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio**", il documento "**Piano degli Investimenti**" e il documento "**Piano delle Manutenzioni**", oltre che il documento "**Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e erogazione del servizio**" contenente anche la "stima" del valore del predetto Ramo di Azienda - che, assumendosi una responsabilità espressa e diretta per quanto concerne, in particolare, i "Compiti Operativi

Connessi alla Gestione del Servizio”, il “Piano degli Investimenti” e il “Piano delle Manutenzioni”, che contengono attività e prestazioni oggetto dei compiti operativi attribuiti alla diretta responsabilità del Partner medesimo;

[IN IPOTESI DI NON PRESENTAZIONE DA PARTE DEL PARTNER DI PROPOSTE MIGLIORATIVE IN SEDE DI GARA O DI NON APPROVAZIONE DELLE STESSE DA PARTE DI HIDROGEST]

- il Partner, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte e di obbligarsi ad attuare il “**Piano di Impresa**” approvato da Hidrogest, contenente, fra l’altro, il documento “**Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio**”, il documento “**Piano degli Investimenti**” e il documento “**Piano delle Manutenzioni**”, oltre che il documento “**Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del servizio**” contenente anche la “stima” del valore del predetto Ramo di Azienda, e dichiara di assumersi una responsabilità espressa e diretta per quanto concerne, in particolare, i “Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio”, il “Piano degli Investimenti” e il “Piano delle Manutenzioni”, che contengono attività e prestazioni oggetto dei compiti operativi attribuiti alla diretta responsabilità del Partner medesimo;

- a seguito della valutazione dell’Offerta, il Partner è risultato aggiudicatario della Gara;

F) La gestione del servizio.

- Hidrogest Gestione inizierà la propria gestione del servizio idrico a decorrere dalla data del [●] [1.1.2012], sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni e del Contratto di Servizio Integrativo, deliberato dai Comuni, da Unica e da Hidrogest e allegato alla Gara (documento “**Contratto di Servizio Integrativo**”), nonché sulla base del Contratto per la disciplina del rapporto fra Hidrogest Patrimonio e Hidrogest Gestione, con particolare riferimento alla messa in disponibilità a favore di Hidrogest Gestione dei beni di proprietà di Hidrogest Patrimonio, e allegato alla Gara (documento “**Contratto per la disciplina del rapporto fra Hidrogest Patrimonio e Hidrogest Gestione**”);

- laddove, prima della predetta data di inizio della gestione del servizio, intervenissero modifiche normative o regolamentari che consentissero la prosecuzione della gestione del servizio da parte di Hidrogest ovvero da parte di una società “in house” partecipata esclusivamente, in via diretta o indiretta, dai Comuni, Hidrogest SpA si riserva di interrompere l’intera Operazione, anche con la Gara in corso e finché non si sia perfezionata e divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, senza che il Partner possa richiedere risarcimenti di danni o indenni a qualsiasi titolo o ragione;

G) Il Contratto di investimento.

- la procedura di gara prevede che entro [●] giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione venga sottoscritto tra Hidrogest SpA e il Partner un apposito contratto di investimento volto a disciplinare la compiuta esecuzione dell’Operazione in conformità all’esito della Gara;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto del contratto di investimento

1.1. - Con il presente Contratto di Investimento, le Parti intendono definire le modalità, i termini e le condizioni degli atti finalizzati a dare compiuta esecuzione all’Operazione, in conformità alle previsioni del disciplinare della Gara, dando esecuzione agli impegni già assunti dal Partner all’atto della presentazione dell’Offerta.

Art. 2 – Costituzione di Hidrogest Gestione SpA.

2.1. - Hidrogest e il Partner si obbligano a costituire entro giorni [●] dalla sottoscrizione del presente Accordo di Investimento, la Società Hidrogest Gestione SpA.

2.2. - La Società sarà partecipata per la percentuale del 60% da Hidrogest (“Parte Pubblica”) e per la percentuale del 40% dal Partner (“Parte Privata”).

La società deve essere a capitale prevalentemente pubblico locale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 2, lettera b) e del comma 8, lettera a) ultimo periodo, dell’articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell’art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009: il capitale sociale deve essere pertanto detenuto in misura maggioritaria da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia direttamente che indirettamente. Sono privi di effetto per la società gli atti di trasferimento delle azioni, gli atti di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, e qualsiasi altro atto in forza del quale si possa determinare il venire meno della maggioranza pubblica del capitale sociale della società.

La partecipazione al capitale sociale della Società da parte del Partner deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al medesimo socio, ai sensi del comma 2, lettera b) dell’articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell’art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, nonché dell’articolo 3, comma 4, lettera c), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 contenente il Regolamento di attuazione del citato articolo 23-bis: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio Imprenditoriale cesserà alla data del [●]. I criteri e le modalità di liquidazione del predetto socio imprenditoriale alla predetta data del [●], ovvero ad una data anticipata, sono stabiliti nel presente Patto parasociale e nello statuto.

In considerazione della natura della società, le Parti convengono che il capitale sociale è suddiviso in azioni di categoria “A”, detenute esclusivamente da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia direttamente che indirettamente, e azioni di categoria “B”, detenute esclusivamente dal Partner.

Il numero delle azioni di categoria “A” deve essere sempre tale da rappresentare almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il numero delle azioni di categoria “B” deve essere sempre tale da rappresentare almeno il 40 (quaranta) per cento del capitale sociale.

2.3. - La Società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione del servizio idrico nei Comuni di [●] a decorrere dal 1.1.2012, sulla base dei Contratti di servizio attualmente in essere con i Comuni medesimi e del **“Contratto di Servizio Integrativo”**, deliberato dai Comuni, da Unica e da Hidrogest, nonché sulla base del **“Contratto per la disciplina del rapporto fra Hidrogest Patrimonio e Hidrogest Gestione”**, con particolare riferimento alla messa in disponibilità a favore di Hidrogest Gestione dei beni di proprietà di Hidrogest Patrimonio, che vengono allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2.4 - La Società sarà disciplinata dallo Statuto, deliberato dai Comuni, da Unica e da Hidrogest, che viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

2.5. - [NOTA: (in caso di aggiudicazione della Gara da parte di più Imprese riunite:)]

“Le Imprese aggiudicatrici della Gara si obbligano a sottoscrivere la percentuale del 40% del capitale sociale di Hidrogest Gestione complessivamente riservata alla Parte Privata secondo la seguente ripartizione:

l’Impresa “A” si obbliga a sottoscrivere una percentuale nel capitale sociale della Società pari al [●];

l’Impresa “B” si obbliga a sottoscrivere una percentuale nel capitale sociale della Società pari al [●];

l’Impresa “C” si obbliga a sottoscrivere una percentuale nel capitale sociale della Società pari al [●].”]

[NOTA: (in alternativa: ove l’aggiudicazione avvenga in favore di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, le società raggruppate si obbligano a costituire una società per azioni destinata a sottoscrivere le azioni della Società, di cui l’impresa mandataria dovrà detenere una partecipazione di maggioranza assoluta)

“Il raggruppamento di imprese si impegna a costituire entro [●] dalla comunicazione dell’aggiudicazione, una società per azioni, provvedendo entro il medesimo termine al versamento dell’intero capitale sociale della stessa che

dovrà essere detenuto in misura maggioritaria dalla società mandataria del Raggruppamento.

Dell'avvenuta costituzione della società dovrà essere data immediata comunicazione scritta a Hidrogest SpA, inviando alla documentazione attestante il rispetto delle condizioni previste nel Bando e nella relativa lettera di invito.

Nella stessa comunicazione, si dovrà dare atto (i) della designazione della neo costituita società ai fini della sottoscrizione e del conseguente versamento connesso alla partecipazione nella Società e (ii) della conferma della stessa neo costituita società di incondizionata adesione al Contratto di Investimento.”].

“Articolo 3 – Obblighi di Hidrogest relativi alla costituzione della Società.

3.1. - Hidrogest si obbliga a sottoscrivere una partecipazione pari al 60% del capitale sociale della Società e a liberarla, in sede di sua costituzione, mediante conferimento del **“Ramo di Azienda del Servizio Idrico”** rappresentato dalla gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni del servizio idrico (con esclusione del trasferimento della proprietà di tali beni) e dalla erogazione del servizio, come definiti nel documento **“Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio”** allegato ai documenti di gara, nonché del **“Piano di Impresa Definitivo”** approvato da Hidrogest e che viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

3.2. - Il **Valore del Ramo di Azienda del Servizio Idrico** è quello attribuito dal socio conferente con le procedure di cui agli articoli 2343 e 2343-ter del codice civile, contenuto nella **“Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio”** allegato ai documenti di gara, nonché nel **“Piano di Impresa Definitivo”** approvato da Hidrogest, e che viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 – Obblighi del Partner relativi alla costituzione della Società.

4.1. - Il Partner si obbliga a sottoscrivere una partecipazione pari al 40% del capitale sociale della Società e a liberarla esclusivamente mediante versamento in denaro.

4.2. - L'assegnazione delle azioni della Società avverrà in misura proporzionale rispetto al valore della parte del capitale rispettivamente sottoscritta da Hidrogest e dal Partner.

4.3. - Il Partner si obbliga a liberare la propria partecipazione nella Società mediante pagamento di una somma di denaro di importo tale da determinare una sua partecipazione al capitale sociale della Società pari al 40% tenuto conto del Valore del Ramo di Azienda conferito da Hidrogest (il **“Conferimento in Denaro”**) e dell'ulteriore somma (il **“Sovrapprezzo”**) offerta in sede di Gara.

4.4. - Il Sovrapprezzo sarà imputato a riserva (c.d. “riserva da sovrapprezzo azioni”).

4.5. - Il Partner si obbliga a versare, al momento della sottoscrizione del capitale sociale della Società, non solo il 25% del valore nominale delle azioni al medesimo assegnate, ma anche dell'intero Sovrapprezzo.

4.6. - In caso di eventuale revisione della stima del Valore del Ramo di Azienda ad opera degli amministratori della Società e di conseguente proporzionale riduzione del capitale sociale e annullamento delle azioni che risultassero scoperte, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, comma 3, del codice civile, la partecipazione di Hidrogest rimarrà invariata nella percentuale del 60% del capitale sociale della Società e, pertanto, si procederà alla proporzionale riduzione del capitale sociale e all'annullamento delle corrispondenti azioni del Partner in modo tale da ripristinare la proporzione nella rispettiva partecipazione al capitale sociale della Società (Hidrogest: 60%;

Partner 40%), rappresentando tale ripartizione del capitale presupposto essenziale dell'Operazione.

Art. 5 – Sottoscrizione del Patto Parasociale.

5.1 - Il Partner si obbliga a sottoscrivere, contestualmente alla costituzione della Società e alla sottoscrizione del capitale sociale, il “**Patto Parasociale**”, allegato al presente Contratto di Investimento a farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 6 – Dichiarazioni e garanzie fornite da Hidrogest relative al Ramo di azienda.

6.1. - Hidrogest dichiara che l'ingresso del Partner nel capitale della Società, e dunque gli accordi tutti contenuti nel presente Contratto di Investimento, sono fondati sulle informazioni acquisite dal Partner nel corso della data room di cui alla Gara e nel documento “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del servizio” facente parte del “Piano di impresa” allegato ai documenti della Gara. Hidrogest garantisce la autenticità e veridicità di tali informazioni.

6.2. - Hidrogest fornisce le seguenti dichiarazioni e garanzie a favore del Partner relative al Ramo di Azienda oggetto del conferimento nella Società:

a) Titolarità e consistenza del Ramo di Azienda. Hidrogest é titolare del Ramo di Azienda descritto nella “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio” ed é proprietario esclusivo dei singoli elementi che lo compongono che sono alla data di sottoscrizione del presente Contratto, e saranno alla data della costituzione della Società, liberi da qualsiasi vincolo che ne pregiudichi la commercialità o la disponibilità, salvo quelli espressamente indicati;

b) Passività. non sussistono passività ulteriori rispetto a quanto risultante dalla “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio”;

c) Dipendenti. I dipendenti sono esclusivamente quelli indicati nella “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio”;

d) Obbligazioni. Non sussistono atti e/o contratti da cui discendono obbligazioni, anche soltanto di garanzia, ulteriori rispetto a quelli indicati nella “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio”;

e) Contenzioso. Non sussistono contenziosi relativi al Ramo di Azienda, ad eccezione di quelli espressamente indicati in sede di Gara;

f) Valore e consistenza del Ramo di azienda. La “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio” rappresenta in modo prudentiale, con chiarezza e precisione, fornendone un quadro fedele e una rappresentazione corretta e veritiera, l'effettivo valore, consistenza e ammontare del Valore del Ramo di Azienda e, più in generale, della situazione patrimoniale e finanziaria del Ramo di Azienda;

g) Gestione successiva alla Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio. Nel periodo successivo alla “Determinazione del Ramo di Azienda Gestione e Erogazione del Servizio” e fino alla data della costituzione della Società e del conferimento del Ramo di Azienda, le attività relative al Ramo di Azienda sono state, e saranno, correttamente gestite e condotte, nel rispetto delle norme applicabili, degli obblighi assunti e dei principi della normale e prudente amministrazione, senza porre in essere atti che, per la loro natura, per i loro scopi, per gli effetti che ne possono derivare o per la loro durata, eccedano i limiti della normale, quotidiana ed ordinaria attività di impresa o presentino anomalie rispetto alla prudente amministrazione;

h) Permessi e Concessioni. Hidrogest è titolare delle autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi relativi all'esercizio del Ramo di Azienda. Non sono in corso o minacciati procedimenti di revoca o sospensione di tali autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi, né Hidrogest è a conoscenza di alcuna situazione, fatto, evento o circostanza che possa dar luogo a revoca o sospensione degli stessi, ovvero che possano ostacolare o renderne gravoso il trasferimento a favore della Società, fatta eccezione per i contenziosi giurisdizionali espressamente indicati in sede di Gara;

i) Legalità dell'attività. Non è stata violata, né sarà violata fino alla costituzione della Società ed al conferimento del Ramo di Azienda, alcuna

legge o regolamento applicabile, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, il D.Lgs. 626/94 e la Legge 675/96 relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dei dati personali, nonché alcuna legislazione vigente ed applicabile alla attività oggetto del Ramo di Azienda come è attualmente svolta con riguardo all'ambiente ed all'inquinamento.

l) Completezza e correttezza delle informazioni. Hidrogest ha fornito al Partner tutte le informazioni relative al Ramo di Azienda che possano essere considerate di interesse del Partner e/o che siano essenziali per un'accurata valutazione del Ramo di Azienda, delle relative attività e delle responsabilità connesse.

Articolo 7 – Obblighi del Partner relativi all'attuazione del Piano di Impresa.

7.1 - Il Partner dichiara di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte e di obbligarsi ad attuare, per quanto concerne i servizi, le attività e le prestazioni ivi attribuite alla sua diretta responsabilità, il **“Piano di Impresa definitivo”** approvato da Hidrogest con deliberazione del proprio organo di amministrazione n. [●] in data [●], [anche sulla base delle varianti migliorative proposte dal Partner in sede di Gara], che viene allegato al presente Contratto di Investimento a farne parte integrante e sostanziale.

7.2. - Il Partner si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la responsabilità propria di un'impresa altamente qualificata del settore, tutti i servizi, i compiti, le attività e le prestazioni, connesse alla svolgimento del servizio, che sono stati al medesimo Partner attribuiti e riservati, così come descritti ed esattamente individuati, anche per quanto concerne le modalità del loro svolgimento e gli obiettivi di risultato, nel **“Piano di Impresa Definitivo”**, e, segnatamente, nei documenti **“Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio”**, **“Piano degli Investimenti”** e **“Piano delle Manutenzioni”**. Dette prestazioni accessorie costituiscono esclusivo onere e responsabilità del socio privato. La durata dell'obbligazione prevista dal presente punto è fissata in misura pari alla partecipazione del Partner alla società e avrà pertanto termine alla data del [●].

7.3 – Il Partner si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la responsabilità propria di un'impresa altamente qualificata del settore:

i) tutti i servizi, i compiti, le attività e le prestazioni attribuite alla diretta responsabilità del Socio Imprenditoriale, relativi alla gestione del segmento del servizio idrico costituito dal servizio di collettamento, depurazione e fognatura, sia, nel caso in cui le predette attività siano poste in essere con personale interno della Società, mettendo a disposizione il proprio know-how e le attività e responsabilità degli amministratori della Società di propria designazione, sia mediante la prestazione diretta con proprio personale e con la propria organizzazione di impresa; in ogni caso garantendo il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel "Piano di Impresa" approvato dalla società;

ii) l'esecuzione delle opere e degli impianti attribuiti alla diretta responsabilità del Socio Imprenditoriale in quanto connessi al segmento del servizio idrico costituito dal servizio di collettamento, depurazione e fognatura, che il Socio Imprenditoriale dovrà eseguire direttamente, con proprio personale e con propria organizzazione di impresa, alle condizioni tecniche ed economiche proposte con l'Offerta in sede di gara e precisate nel documento **"Disciplinare tecnico ed economico per la realizzazione degli investimenti e per le manutenzioni"**, facente parte dei documenti allegati in sede di Gara.

7.4 – Il Partner provvederà entro [●] giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Investimento:

i) al versamento a favore di Hidrogest delle spese relative alla procedura di Gara nell'importo di Euro [●];

ii) alla corresponsione del compenso per l'attività prestata dall'Advisor nominato da Hidrogest, mediante versamento a favore di Hidrogest dell'importo di Euro [●] e direttamente a favore dell'Advisor medesimo dell'importo di Euro [●].

7.5 - Unitamente alla sottoscrizione del presente Contratto di Investimento e dei Patti Parasociali allegati, il Partner presta garanzia

autonoma a prima richiesta dell'ammontare di euro [●] ("**Garanzia Autonoma per l'adempimento dei compiti operativi assegnati**"), diretta ad assicurare:

a) il corretto adempimento delle obbligazioni che il Partner si è assunto con il Piano di Impresa allegato all'offerta di Gara e con il Piano di Impresa approvato da Hidrogest a seguito delle proposte di varianti migliorative eventualmente presentate dall'aggiudicatario in sede di Gara;

h) l'eventuale pagamento di sanzioni che venissero comminate alla Società per eventuali inadempimenti, infrazioni e verifiche connesse allo svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio attribuiti al Partner.

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto di Investimento, e comunque derivanti dalla partecipazione alla Gara e dalla presentazione dell'Offerta, Hidrogest avrà la facoltà di escutere la suddetta Garanzia Autonoma, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore; in caso di escussione sussiste l'obbligo per il Partner di ripristinare, entro quindici giorni dall'escussione medesima, la Garanzia Autonoma nell'importo originario.

7.6 – Il Partner dichiara ad ogni effetto di essere pienamente a conoscenza:

a) del contenuto dei Contratti di servizio stipulati da Hidrogest con i Comuni soci, contratti che, nell'ambito dell'Operazione, sono compresi nel Ramo di Azienda conferito da Hidrogest nella Società;

b) del "Contratto di Gestione Integrativo", deliberato dai Comuni, da Unica e da Hidrogest, allegato al presente Contratto di Investimento a farne parte integrante e sostanziale;

c) del "Contratto per la disciplina del rapporto fra Hidrogest Patrimonio e Hidrogest Gestione", allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

d) della circostanza che modalità, durata e condizioni, anche economiche, di gestione del servizio idrico sono suscettibili di subire modificazioni, anche significative, fino alla revoca o all'annullamento dell'affidamento, anche con effetto retroattivo, a seguito dell'esito del contenzioso pendente tra Hidrogest e l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale

[●], davanti al TAR [●] avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Autorità di Ambito ha negato la richiesta di salvaguardia della gestione avanzata da Hidrogest, nonché a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché di qualsiasi altro atto o provvedimento emesso da parte di Autorità amministrative o giurisdizionali, che possano incidere sull'affidamento del servizio;

e) della circostanza che la Società inizierà la gestione del servizio idrico a decorrere dal 1.1.2012, fermo restando che, laddove, prima della predetta data di inizio della gestione del servizio, intervenissero modifiche normative o regolamentari, ovvero nuove o diverse interpretazioni giurisprudenziali, che consentissero la prosecuzione della gestione del servizio da parte di una società "in house" partecipata esclusivamente in via diretta o indiretta dai Comuni, Hidrogest si riserva di interrompere l'intera Operazione e di non procedere alla costituzione della Società ovvero di sciogliere e porre in liquidazione la Società, ove costituita.

7.7. –Il Partner dichiara e riconosce fin da ora che sia nel caso in cui intervenissero le modificazioni nell'affidamento del servizio alla Società di cui al precedente paragrafo 7.6. lettera d) fino all'eventuale revoca o annullamento, anche retroattivi, dell'affidamento medesimo; sia nel caso in cui Hidrogest interrompesse l'Operazione e decidesse di non procedere alla costituzione della Società ovvero di scioglierla e porla in liquidazione ai sensi del precedente paragrafo 7.6. lettera d), tali circostanze non potranno in nessun caso dare origine a diritto di indennizzo o di risarcimento, a qualsivoglia titolo, nei confronti della Società, di Hidrogest, di Unica e dei Comuni, nonché dei loro amministratori, soci o consiglieri comunali.

Art. 8 – Disposizioni generali

8.1 - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Investimento.

8.2 - Le Parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione per dare compiuta ed integrale esecuzione a quanto previsto nel

Contratto di Investimento e a tutti gli adempimenti comunque connessi e conseguenti. Le Parti, pertanto, sottoscriveranno e scambieranno ogni documento, ovvero potranno in essere ogni altro atto o adempimento che risulti opportuno e necessario ai fini della corretta esecuzione del Contratto di Investimento ed in generale per il perfezionamento dell'Operazione.

8.3 - Qualsiasi modifica al Contratto di Investimento sarà valida e vincolante unicamente se effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

8.4 - Nel caso in cui alcune delle disposizioni del presente Contratto di Investimento dovesse essere considerata invalida o, comunque, inefficace o nonne seguibile, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni del Contratto di Investimento. Fermo ciò restando, le Parti in tal caso si impegnano a fare quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi contenuti nel Contratto di Investimento, clausole sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola dichiarata nulla o inefficace intendeva soddisfare.

8.5 - Tutte le comunicazioni, richieste e domande inerenti al Contratto di Investimento o da esso prescritte saranno inviate alle Parti per lettera raccomandata A/R, per telefax (da confermare comunque nei successivi cinque giorni con lettera raccomandata A/R) e si intenderanno validamente eseguiti al ricevimento della raccomandata stessa, sempre che siano inviati agli indirizzi indicati come segue da ciascuna Parte:

Hidrogest SpA

[•]

Partner

[•]

8.6 - L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra posti in essere in violazioni alle disposizioni del presente Contratto di Investimento non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni

violate, né al diritto di esigere l'adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto di Investimento.

8.7 – Il presente Contratto di Investimento rimarrà in vigore anche successivamente alla costituzione della Società, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso che non siano stati interamente adempiuti per effetto della predetta costituzione.

9. – Legge applicabile – Foro competente

9.1 – Il presente Contratto di Investimento è regolato dalla legge della Repubblica Italiana, ai sensi della quale deve essere interpretato.

9.2 – Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e interpretazione del presente Contratto di Investimento è di competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.

Allegati:

A) Statuto;

B) Patto Parasociale

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. La società è denominata Hidrogest Gestione SpA.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

a) la gestione del ciclo idrico integrato prevalentemente nei Comuni che insistono sul territorio della provincia di Bergamo, attraverso un congiunto e coordinato esercizio dei servizi pubblici di a.1) ricerca, captazione, trasporto, trattamento, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e altri usi; a.2) gestione dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e scarico delle acque reflue e di smaltimento dei fanghi residui;

b) la progettazione e realizzazione di impianti idrici, di fognatura, di depurazione in proprio e per conto terzi; la fornitura di know how riguardante le attività elencate nei punti precedenti;

c) la realizzazione e gestione di impianti a rete, di proprietà o in concessione, per la produzione e distribuzione di acqua surriscaldata/vapore (tele riscaldamento) ad uso di: riscaldamento, raffreddamento e di produzione di acqua calda igienico sanitaria, nonché la relativa attività di vendita e commercializzazione, anche in forma disgiunta;

d) gestione dei fanghi di depurazione ivi compreso il loro trattamento, recupero, riutilizzo anche a fini economici.

La società ha inoltre come oggetto:

e) la gestione dei servizi di distribuzione del gas metano per usi civili e produttivi;

f) la progettazione e realizzazione di impianti relativi al gas in proprio e per conto terzi; la fornitura di know how riguardante le attività elencate nel punto precedente;

- g) raccolta, anche mediante differenziazione, recupero, trasporto, gestione delle piazzole di raccolta e smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche mediante la gestione degli impianti a tecnologia complessa;
- h) attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente;
- i) produzione, utilizzo e vendita di energia elettrica anche finalizzata al risparmio energetico ed all'uso di fonti rinnovabili;
- l) progettazione, costruzione, organizzazione e gestione di opere e servizi per conto dei Comuni, enti in genere e loro consorzi, con particolare riferimento alle opere ed ai servizi di pubblica utilità.

La società ha infine come oggetto:

- m) la gestione di ogni altro servizio pubblico locale connesso, correlato o attinente quelli indicati nei punti precedenti.
- n) tutte le attività sussidiarie, connesse, conseguenti o complementari alle attività descritte dai punti precedenti;
- o) le attività, anche in concorso con altre imprese, che risultino opportune o necessarie in vista del potenziamento dell'espansione del miglioramento, o dell'integrazione dei servizi di cui ai precedenti punti.

Le predette attività potranno essere svolte e/o realizzate direttamente e/o tramite i soci, o terzi mediante la stipula di appositi contratti di Appalto, concessione, fornitura in genere.

2.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui sopra la società potrà:

- a) richiedere tutte le iscrizioni, registrazioni, autorizzazioni, concessioni e nulla osta utili o necessari allo svolgimento delle attività statutarie di cui sopra;
- b) promuovere e stipulare contratti e convenzioni per l'acquisto della proprietà e di qualunque altro diritto reale o titolo per assumerne la disponibilità di aree, immobili in genere, beni immateriali e opere dell'ingegno, brevetti e quant'altro utili o necessari per gli scopi sociali;
- c) promuovere e stipulare convenzioni di qualunque natura e per qualunque obbligazione con gli Enti Locali e con le imprese operanti nel bacino di utenza stabilendone liberamente le condizioni, gli eventuali corrispettivi, le modalità ed in genere i termini di espletamento delle suddette.

2.3 La società potrà svolgere tutte le attività previste nei confronti di Enti Pubblici e privati, anche diversi dai Comuni che insistono sul territorio della provincia di Bergamo, salva dispensa da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

2.4 La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali finanziarie, mobiliari ed immobiliari idonee ad istituire tutti i rapporti ritenuti utili o necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale compreso l'accesso a tutte le forme di credito prestando anche fidejussioni, garanzie ed avalli anche di natura reale nell'interesse proprio o di proprie controllate anche a favore di istituti di credito in genere il tutto nel rispetto della legislazione vigente e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 3 – Sede Sociale e domicilio dei Soci

3.1 La società ha sede in (.....).

La società ha sede secondaria in (.....).

3.2 La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3.3 La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al (.....).

Art. 5 - Unico socio

5.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione conte-

nente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

5.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

5.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

5.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 6 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

6. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 c.c..

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 7 - Capitale e azioni

7.1 Il capitale sociale è di Euro (.....) ed è diviso in numero (.....) azioni del valore nominale di Euro (.....) ciascuna.

7.2 La società deve essere a capitale prevalentemente pubblico locale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 2, lettera b) e del comma 8, lettera a) ultimo periodo, dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009: il capitale sociale deve essere pertanto detenuto in misura maggioritaria da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia diret-

tamente che indirettamente. Sono privi di effetto per la società gli atti di trasferimento delle azioni, gli atti di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, e qualsiasi altro atto in forza del quale si possa determinare il venire meno della maggioranza pubblica del capitale sociale della società.

7.3 La partecipazione al capitale sociale della società da parte dell'aggiudicatario della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio o dei soci imprenditoriali della società (di seguito "**Socio Imprenditoriale**" o "**Soci Imprenditoriali**"), deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al medesimo socio, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, nonché dell'articolo 3, comma 4, lettera c), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 contenente il Regolamento di attuazione del citato articolo 23-bis: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio Imprenditoriale cesserà alla data del [●]. I criteri e le modalità di liquidazione del predetto socio imprenditoriale alla predetta data del [●], ovvero ad una data anticipata, sono stabiliti al successivo articolo 14.5 del presente statuto.

7.4 In considerazione della natura della società, come definita ai precedenti punti 7.2 e 7.3. il capitale sociale è suddiviso in azioni di categoria "A", detenute esclusivamente da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia direttamente che indirettamente, e azioni di categoria "B", detenute esclusivamente dal Socio Imprenditoriale o dai Soci Imprenditoriali.

Il numero delle azioni di categoria "A" deve essere sempre tale da rappresentare almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il numero delle azioni di categoria "B" deve essere sempre tale da rappresentare almeno il 40 (quaranta) per cento del capitale sociale.

7.5 I Soci si obbligano a mantenere le proprie azioni libere da sequestri, pignoramenti e/o vincoli di qualsiasi genere fatta eccezione per i vincoli e le garanzie concessi in relazione ai finanziamenti necessari alla società per il reperimento di risorse finanziarie dirette allo svolgimento del servizio idrico.

7.6 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

7.7 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.8 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro massimi sessanta giorni dal deposito della deliberazione assembleare, salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società. Fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione le Banche e/o gli istituti di credito non possono esercitare il diritto di voto.

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.

7.9 Quando l'interesse della società lo esige, si potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione; in ogni caso, il diritto di opzione non spetta per quelle azioni di nuova emissione che, secondo la decisione di aumento del capitale sociale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

7.10 Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale del diritto di opzione, il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle azioni in

circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

7.11 Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

7.12 Gli aumenti di capitali non possono comunque determinare una modifica dei limiti minimi di rappresentazione del capitale sociale, rispettivamente, delle azioni di categoria "A" e di categoria "B", come stabiliti al precedente punto 7.4.

Art. 8 – Prestazioni accessorie

8.1 La società è costituita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 2, lettera b) e del comma 8, lettera a) ultimo periodo, dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009; conseguentemente, è stato selezionato, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, un socio imprenditoriale o più soci imprenditoriali (il "**Socio Imprenditoriale**" o i "**Soci Imprenditoriali**"), cui sono stati attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico e che soddisfa tutti i requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria necessari per la gestione del servizio idrico integrato e dei servizi ad essi accessori e funzionali, nonché per la progettazione, realizzazione e costruzione degli impianti e delle opere oggetto, connessi o comunque strumentali al servizio di cui sopra. In considerazione del fondamentale interesse dei soci espressione del capitale pubblico di potersi avvalere, nella compagine sociale, del Socio Imprenditoriale o dei Soci Imprenditoriali, è stabilito a carico dei medesimi l'obbligo di eseguire gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico che gli sono stati affidati quali prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 2345 codice civile. Tali

prestazioni sono descritte ed esattamente individuate, anche per quanto concerne le modalità del loro svolgimento e gli obiettivi di risultato, nei documenti **“Compiti Operativi Connessi alla Gestione del Servizio”**, **“Piano degli Investimenti”** e **“Piano delle Manutenzioni”** approvati dalla società. Dette prestazioni accessorie costituiscono esclusivo onere e responsabilità del socio privato. La durata dell’obbligazione prevista dal presente punto è fissata in misura pari alla partecipazione del socio imprenditoriale alla società e avrà pertanto termine alla data del [●].

8.2 – Il Socio Imprenditoriale o i Soci Imprenditoriali si obbligano, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la responsabilità propria di un’impresa altamente qualificata del settore:

i) tutti i servizi, i compiti, le attività e le prestazioni attribuite alla diretta responsabilità del Socio Imprenditoriale, relativi alla gestione del segmento del servizio idrico costituito dal servizio di collettamento, depurazione e fognatura, sia, nel caso in cui le predette attività siano poste in essere con personale interno della Società, mettendo a disposizione il proprio know-how e le attività e responsabilità degli amministratori della Società di propria designazione, sia mediante la prestazione diretta con proprio personale e con la propria organizzazione di impresa; in ogni caso garantendo il raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel **“Piano di Impresa”** approvato dalla società;

ii) l’esecuzione delle opere e degli impianti attribuiti alla diretta responsabilità del Socio Imprenditoriale in quanto connessi al segmento del servizio idrico costituito dal servizio di collettamento, depurazione e fognatura, che il Socio Imprenditoriale dovrà eseguire direttamente, con proprio personale e con propria organizzazione di impresa, alle condizioni tecniche ed economiche proposte con l’Offerta in sede di gara e precisate nel documento **“Disciplinare tecnico ed economico per la realizzazione degli investimenti e per le manutenzioni”**, approvato dalla società.

Art. 9 - Strumenti finanziari

9. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. [•] del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 10 - Obbligazioni

10.1 La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'art. [•] dall'organo amministrativo.

10.2 L'organo amministrativo delibera l'emissione di un prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 2436 c.c.. Il prestito non deve eccedere l'ammontare del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

10.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

Art. 11 - Patrimoni destinati

11.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis ss. c.c.

11.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. [•] del presente statuto, con le maggioranze di cui all'art. [•] del presente statuto.

Art. 12 - Finanziamenti

12. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 13 - Trasferimento delle azioni - clausola di prelazione - clausola di gradimento

13.1 Trasferimento delle azioni

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equi-

libro dei rapporti tra gli stessi; pertanto, in caso di trasferimento delle azioni e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, fatta salva la previsione di cui al precedente punto 13.1, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione; in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato;
- nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

13.2 Clausola di prelazione

13.2.1 Il diritto di prelazione è escluso nell'ipotesi in cui il trasferimento:

- i) intervenga tra il socio pubblico ed enti pubblici locali;
- ii) che intervenga tra il socio pubblico e società dalla stessa controllate;
- iii) che intervenga tra socio pubblico e un ente pubblico.

13.2.2 Fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma 2.1, in caso di trasferimento delle azioni, ove questo sia ritenuto legittimo e valido ai sensi della normativa vigente all'atto del trasferimento, spetta ai soci regolarmente iscritti nei libri sociali il diritto di prelazione per l'acquisto, che sarà disciplinato come segue:

- il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;

- l'organo amministrativo, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento risultante dal timbro postale della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 30 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti.

13.2.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

13.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

13.2.5 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 C.C.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

13.2.6 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare

la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove agli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente;

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10 (dieci)% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

13.2.7 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

13.2.8 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà, l'usufrutto o il pegno delle azioni.

13.2.9 Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

13.3 Clausola di gradimento

13.3.1 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse, compresi quelli di garanzia è richiesto il gradimento dell'Assemblea.

Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. Il Consiglio di Amministrazione, dovrà senza indugio, attivare la decisione dell'assemblea.

13.3.2 L'assemblea delibera senza tener conto della partecipazione del socio alienante.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e comunicata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

13.3.3 Qualora entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

13.3.4 In ogni caso in cui, a mente del presente articolo, sia stato negato o comunque condizionato il gradimento, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. Il valore della liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter c.c. e dovrà essere corrisposta al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del socio.

13.3.5 Il Socio Imprenditoriale o i Soci Imprenditoriali, anche nel caso in cui il trasferimento sia ritenuto legittimo e valido ai sensi della normativa vigente all'atto del trasferimento, potranno cedere le azioni esclusivamente a imprese in possesso di capacità gestionale, tecnica e economico-finanziaria analoga a quella posseduta dal Socio Imprenditoriale e comunque tale da soddisfare i re-

quisiti di partecipazione contenuti nella procedura competitiva ad evidenza pubblica con la quale il Socio Imprenditoriale è stato selezionato.

13.3.6 In ogni caso in cui, a mente del presente articolo, pur in presenza delle condizioni di cui al punto che precede, sia stato negato o comunque condizionato il gradimento, il Socio Imprenditoriale che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società, con diritto alla liquidazione delle azioni al valore contabile aumentato della quota parte del sovrapprezzo versato in sede di costituzione della Società in ragione della durata della partecipazione del Partner alla Società medesima, secondo il **"Piano di restituzione del Sovrapprezzo"** allegato alla lettera "A" del presente statuto a farne parte integrante e sostanziale. Il valore della liquidazione dovrà essere corrisposto al Socio Imprenditoriale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata contenente la volontà di recesso del Socio Imprenditoriale medesimo.

Art. 14 - Recesso

14.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente statuto.

14.2 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'art. 13.3 del presente statuto.

14.3 Compete inoltre il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.4 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.5 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il Socio Imprenditoriale o i Soci Imprenditoriali hanno diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore contabile aumentato della quota parte del sovrapprezzo versato in sede di costituzione della Società in ragione della durata della partecipazione del Partner alla Società medesima, secondo il **"Piano di restituzione del Sovrapprezzo"** allegato alla lettera "A" del presente statuto a farne parte integrante e sostanziale.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma 1, codice civile.

14.6 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate.

Le azioni inoprate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società u-

tilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma 3 c.c..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

TITOLO III **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 15 - Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 16 - Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 15.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 17 - Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

Art. 18 - Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 19 - Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 20 - Determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 2369, comma 4 c.c., è regolarmente costituita con l'intervento della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

Art. 21 - Norme per il computo dei quorum

21.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

21.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

21.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

21.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di in-

teressi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

21.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

21.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 22 - Rinvio dell'assemblea

22. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

23.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

23.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto. Ogni azione dà diritto ad un voto.

23.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 3 c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

23.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 24 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

24.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 25 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

25.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 26 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.2 E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'art. 28.2 del presente statuto.

26.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

26.4 In applicazione dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, n. 6, c.c.

Art. 27 - Modalità di voto

27.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

27.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

27.3 È consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale che convoca l'assemblea deve precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'art. 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci pos-

sono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Art. 28 - Assemblee speciali

28.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

28.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

28.3 L'assemblea speciale:

a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

28.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

28.5 La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

28.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

28.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

28.8 Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c.

28.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

28.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli artt. 2417 e 2418 c.c.

28.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 29 - Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche

congiuntamente, il dieci per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 30 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo

30.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

30.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale;
- h) la nomina e la revoca del Presidente del consiglio di amministrazione e degli Amministratore delegati, sulla scorta delle designazioni effettuate dai soci di riferimento;
- i) la modifica e/o integrazione dei poteri del Presidente del consiglio di amministrazione e degli Amministratori delegati, eccezion fatta per quelli inerenti la rappresentanza legale della società, anche in giudizio e la convocazione dell'organo collegiale.

Art. 32 - Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

Art. 33 - Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Art. 34 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

34.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.2 La nomina dei membri del consiglio di amministrazione, salvo che non avvenga per acclamazione unanime, avviene con votazioni distinte per le azioni di categoria "A" e per le azioni di categoria "B".

Ai soci titolari di azioni di categoria "A" è riservata la nomina di 3 (tre) membri del consiglio di amministrazione.

Ai soci titolari di azioni di categoria "B" ("Soci Imprenditoriali") è riservata la nomina di 2 (due) membri del consiglio di amministrazione.

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione riservati ai soci titolari di azioni di categoria "A" avviene sulla base di liste di candidati composte da tre nominativi. Sono eletti i nominativi della lista che ottiene la maggioranza di voti.

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione riservati ai soci titolari di azioni di categoria "B" avviene sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai Soci Imprenditoriali. Ogni Socio Imprenditoriale potrà presentare un'unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

1. candidato: voti di lista fratto 1;
2. candidato: voti di lista fratto 2;

risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

34.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri non provvedono a sostituirli, ma devono convocare l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore mancante.

L'Assemblea provvede alla nomina secondo i criteri e le modalità di cui al precedente punto 34.2.

34.5 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

34.6 Qualora vengano a cessare gli amministratori delegati, o uno di essi, o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

35.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina obbligatoriamente tra i propri componenti un Presidente cui sono riservate le seguenti attribuzioni:

- a) di curare i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio;
- b) di sovrintendere alle funzioni aziendali di controllo interno;
- c) di sovrintendere alle funzioni volte ad assicurare la soddisfazione dell'interesse pubblico nella erogazione del servizio ed il rispetto dei diritti degli utenti.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione delega al proprio Presidente i poteri di cui all'**allegato sub B** del presente statuto, a farne parte integrante e sostanziale.

35.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.4 Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri; In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 36 – Amministratore Delegato e altri Organi delegati

36.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2381, comma secondo, cod. civ. e al fine di garantire un'adeguata divisione dei compiti di amministrazione, nomina obbligatoriamente fra i membri designati dal Socio Imprenditoriale, un Consigliere Delegato alle attività di depurazione e fognatura ("**Consigliere Delegato alla Depurazione e Fognatura**"), al quale devono essere assegnati i poteri indicati nel documento "**Poteri del Consigliere Delegato alla Depurazione e Fognatura**", allegato sub "A" al presente statuto a farne parte integrante e sostanziale.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà impartire direttive agli Amministratori delegati, avocare a sé atti e operazioni rientranti nella delega, nonché revocare le deleghe; sussiste l'obbligo da parte degli amministratori delegati di riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

36.3 Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del Comitato Esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

36.4 Possono essere altresì nominati direttori tecnici e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 37 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

37.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

37.2 La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

37.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno tre giorni.

37.4 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.5 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica ad eccezione delle seguenti materie per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli amministratori in carica:

- i) acquisizioni e cessioni partecipazioni in società, consorzi ed altre analoghe strutture associative, nonché l'acquisto, la vendita ed il conferimento di aziende o rami di azienda per un importo superiore ad euro [●] per singola operazione e comunque complessivamente superiore al medesimo importo in ragione d'anno, intendendosi da includere in tale ammontare anche la posizione finanziaria netta – calcolata in relazione alla quota acquistata – della società ovvero dell'azienda o ramo d'azienda acquisiti;
- ii) proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci aventi ad oggetto modifiche dello Statuto; scissioni, fusioni, liquidazione volontaria della Società; aumenti di capitale sociale; emissione di prestiti obbligazionari o warrants, convertibili o meno;
- iii) direttive all'organo delegato relative al segmento del servizio idrico relativo al servizio di collettamento, depurazione e fognatura;
- iv) decisioni riguardo l'avocazione allo stesso Consiglio di Amministrazione di operazioni rientranti nella delega relativa al segmento del servizio idrico relativo al servizio di collettamento, depurazione e fognatura;

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

37.6 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'art. 27 del presente statuto.

37.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

37.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.9 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

37.10 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

37.11 Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 38 - Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

38.2 Spetta altresì agli Amministratore delegati, nei limiti della delega a loro conferita, ed ai consiglieri muniti di delega speciale del consiglio, per le materie e gli affari espressamente delegati.

Art. 39 - Remunerazione degli amministratori

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

39.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 40 - Collegio Sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile salvo che questo sia attribuito al Revisore contabile.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 27 del presente statuto.

Art. 41 - Il revisore contabile

41.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

41.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

41.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

41.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

41.5 I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 44 - Bilancio ed utili

44.1 Gli esercizi sociali si chiudono il (.....) di ogni anno.

44.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Scioglimento e liquidazione

45.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VII
CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 46 - Clausola compromissoria

46.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezioni di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà demandata, salvi i casi espressamente vietati dalla legge, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.

46.2 L'Arbitro così nominato formerà la propria decisione secondo i principi del diritto italiano.

46.3 Lo svolgimento del procedimento, per quanto qui non espressamente definito, sarà disciplinato secondo le norme del codice di procedura civile (art. 806 e ss. c.p.c.).

46.4 Il deposito del lodo dovrà avvenire nel termine di centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico.

46.5 L'Arbitro dovrà anche decidere in ordine alle proprie spese e competenze ed a chi e in quale misura tali spese dovranno fare carico.

Articolo 47 - Foro competente

47.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 48 - Legge applicabile

48.1 Al presente statuto si applica la legge italiana.

Articolo 49 - Comunicazioni

49.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

49.2 Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

49.3 Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

49.4 A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

49.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

49.6 Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscen-

za del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 50 – Computo termini

50.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 51 – Nozione di controllo

51.1 Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di “controllo”, per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell’articolo 2359 del codice civile.

Allegato sub A

Elenco delle prestazioni accessorie

Allegato sub B

Elenco dei poteri Presidente Consiglio di Amministrazione

Allegato sub C

Elenco dei poteri Consigliere Delegato alla Depurazione e Fognatura